



ASCOFARVE

Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari

REGOLAMENTO INTERNO e CODICE DI COMPORTAMENTO

Premesso che le assemblee ASCOFARVE hanno più volte riaffermato l'esigenza di giungere alla qualificazione ottimale del servizio svolto dalle aziende distributrici di medicinali veterinari, e che ciò è legato al possesso di precisi requisiti morali, economici e tecnici da parte delle aziende medesime; e considerato che il ruolo svolto nel mercato dalle Aziende stesse è basato sull'efficienza del servizio, sulle responsabilità quali operatori di sanità e sull'imparziale conduzione della propria attività distributiva, visto lo Statuto dell'Associazione e sentito il parere degli Associati, si dà corso al seguente Regolamento Interno e Codice di Comportamento:

A - REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

1. L'Amministrazione e la Segreteria dell'ASCOFARVE sono normalmente ospitate presso la sede operativa del Presidente; eventuali spese saranno rimborsate a presentazione di fattura "per servizi".
2. Il Presidente può avvalersi, per la conduzione degli Uffici di Segreteria e di Presidenza dell'Associazione, dell'opera di personale ausiliario che verrà retribuito secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di una sede operativa autonoma definendo le competenze, la struttura ed i servizi ad essa delegati e le risorse finanziarie per il suo funzionamento.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare, su proposta del Presidente, la nomina di un Direttore dell'Associazione, stabilendone i compiti, le responsabilità e la retribuzione.

Art. 2

1. Le quote associative riscosse sono amministrate dal Presidente dell'Associazione, il quale ne risponde davanti agli Organi dell'Associazione ed all'Assemblea.
2. La relativa gestione deve avvenire secondo le regole del "bonus pater familias", consultando ove necessario il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I rimborsi per le spese sostenute dai componenti gli Organi dell'Associazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono effettuati dall'Ufficio di Segreteria dell'Associazione entro 30 giorni dall'invio delle note spese.
4. In occasione della compilazione del bilancio annuale, allo stesso é allegato un elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, con l'indicazione della relativa dislocazione.

Art. 3

1. La documentazione prevista per la domanda d'ammissione dovrà essere conforme ad apposito schema approvato dal Consiglio Direttivo e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione d'impegno al rispetto degli obblighi che comporta la qualità di Associato.
2. In particolare ogni Associato dovrà esplicitamente dichiarare se intende o no aderire a politiche commerciali promosse e concordate con altri Associati in ambito regionale o pluri-regionale, in armonia con il Codice di Comportamento e con l'art. 5, lett. a) dello Statuto e dovrà anche impegnarsi per iscritto a rispettare e a dare corso a tutte le deliberazioni assembleari e decisioni inerenti precise politiche associative, vincolanti per tutti gli associati.
3. La domanda dovrà inoltre ed essere corredata almeno dai seguenti documenti e dalle seguenti informazioni:
 - dati identificativi della società o dell'impresa individuale;
 - dati identificativi del legale rappresentante;
 - dati identificativi del rappresentante pro-tempore nei rapporti con l'ASCOFARVE;
 - dati identificativi del Farmacista Direttore Tecnico ai sensi delle Leggi Sanitarie;
 - dati identificativi del Farmacista Responsabile alle vendite e orari di presenza;
 - zona territoriale in cui presta normalmente la propria attività;
 - certificato aggiornato di iscrizione alla CCIAA o al Registro delle Imprese;
 - copia dichiarazione di accettazione del Farmacista Direttore Tecnico;
 - copia dei D.M. di autorizzazione di cui ad art. 66 ed art. 70/2 comma D.Lgs193/06;
 - copia di eventuali altre autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività;
 - notizie informative e statistiche.
4. I documenti e le informazioni sopra indicate dovranno riguardare anche le eventuali filiali o società controllate dell'Azienda associata.
5. Alle Aziende già associate potrà essere richiesta l'integrazione dei documenti e delle informazioni sopra previste, ove non già in possesso dell'Associazione.
6. 6) Qualsiasi variazione riguardante l'Azienda Associata dovrà essere comunicata alla Segreteria dell'ASCOFARVE entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 4

1. Il Consiglio Direttivo, ove ricorrano le condizioni per attivare la procedura d'espulsione, provvederà la prima volta ad elevare un richiamo scritto all'Associato responsabile dell'inadempienza.
2. Se entro trenta giorni l'inadempienza non sarà rimossa o nel caso di recidiva da parte dell'Associato, si procederà all'applicazione del provvedimento d'espulsione e alla segnalazione del caso alle autorità sanitarie locali e nazionali in relazione a violazioni di norme di Leggi sanitarie.
3. La delibera d'espulsione, con i motivi per i quali è stato proposto il provvedimento, deve essere comunicata per lettera raccomandata all'interessato il quale ha a disposizione i trenta giorni successivi per esporre le eventuali giustificazioni ed obiezioni o per presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve esaminarlo e decidere in merito entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 5

1. Gli Associati potranno costituire Gruppi regionali o interregionali, purché la loro azione ed il loro comportamento non siano in contrasto con quello dell'ASCOFARVE; della costituzione di tali Gruppi e d'ogni loro delibera deve essere comunicata notizia al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro 15 giorni.
2. Il Gruppo regionale o interregionale discute e delibera su questioni di carattere regionale nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo dell'ASCOFARVE; ha funzioni consultive degli organi centrali associativi cui fornisce pareri e proposte su richiesta dello stesso Consiglio o di propria iniziativa.

3. Nei Gruppi Regionali o Interregionali fra gli Associati, sono membri di diritto i componenti degli Organi dell'Associazione; possono farne parte anche Aziende non associate, con funzioni d'osservatori e consultive. Il Gruppo nomina un responsabile proprio rappresentante.

Art. 6

1. I rappresentanti pro-tempore in seno all'Associazione, regolarmente segnalati e trascritti nel Libro degli Associati, partecipano personalmente all'Assemblea; in caso di loro impedimento possono delegare per iscritto a rappresentarli altri soci o dipendenti della loro stessa Azienda o rappresentanti d'altra Azienda associata.

Art. 7

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e degli altri Organi dell'Associazione sono regolarmente verbalizzate nell'apposito registro dell'Associazione.

Art. 8

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti - organo tecnico dell'Associazione - può anche essere chiamato, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, a svolgere particolari incarichi quando se ne presenti la necessità.

Art. 9

1. Il Collegio dei Probiviri agisce in conformità ai compiti stabiliti dall'Art. 16 dello Statuto: dovrà inoltre vigilare sulla puntuale e scrupolosa osservanza - da parte degli Associati - di tutte le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e delle Leggi vigenti, avvalendosi se necessario dell'opera degli altri Organi dell'Associazione e trasmettendo tempestivamente alla Presidenza dell'Associazione le notizie relative alle trasgressioni rilevate.

Art. 10

1. Gli Associati eventualmente privi d'alcuni requisiti previsti dal presente Regolamento Interno, debbono regolarizzare la propria posizione entro un massimo di sei mesi dalla sua approvazione. In caso contrario saranno sottoposti ai provvedimenti di cui all'art. 6 dello Statuto.

B) CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Aziende che fanno parte dell'ASCOFARVE debbono garantire:

- a) d'essere in regola con le norme di Legge, sanitarie e di commercio, per le autorizzazioni relative alla propria attività;
- b) di possedere adeguate strutture operative con particolare riferimento alle norme igienico sanitarie ed alla buona conservazione e distribuzione dei prodotti; l'attività dovrà essere svolta sotto la responsabilità di un professionista qualificato - secondo le indicazioni di Legge, detenere un adeguato assortimento e garantire un'idonea distribuzione dei prodotti richiesti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- c) di operare nella logica di un corretto e trasparente comportamento nei confronti degli altri associati, e comunque non adottare politiche "di rottura" tali da determinare turbative commerciali;
- d) di effettuare acquisti in via preferenziale dalle industrie o da chi n'è autorizzato, con l'impegno a scoraggiare il commercio di medicinali veterinari di non accertata provenienza;
- e) di rispettare gli impegni concordati con gli operatori del settore, sia di ordine economico che di deontologia commerciale;
- f) di rifiutare di commercializzare prodotti veterinari non regolarmente registrati in Italia e di non trattare sotto qualsiasi forma prodotti e materie prime vietati dalle vigenti disposizioni di legge;
- g) d'impegnarsi esplicitamente a non effettuare vendite di medicinali veterinari in violazione alle disposizioni di legge e a non effettuare vendite a quegli operatori commerciali privi delle necessarie autorizzazioni e/o non in regola con le vigenti leggi o regolamenti in materia.